

Circ. Min. Salute DGPRE-60136 del 30 dic 2021: Quarantene e isolamento

La Circ. Min. Salute n. DGPRE-60136 del 30 dic 2021 ha inteso differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose "booster". Nel sinottico sono riportati i casi previsti.

In caso di	Quarantena	Per chi	Durata	Riferimento/Note
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)	SI	Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso , al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo	Art. 3 DL n. 299/2021; Circ. Min. Salute n. DGPRE-60136 del 30 dic 2021
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)	SI	Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni , e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici	durata di 5 giorni 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo	Art. 3 DL n. 299/2021; Circ. Min. Salute n. DGPRE-60136 del 30 dic 2021
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)	NO	Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti	---	Art. 3 DL n. 299/2021; Circ. Min. Salute n. DGPRE-60136 del 30 dic 2021 E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso . Il periodo di Auto-sorveglianza termina al

		da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,		giorno 5. Prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) da parte di operatori sanitari	NO	Operatori sanitari	---	Art. 3 DL n. 299/2021; Circ. Min. Salute n. DGPRES-60136 del 30 dic 2021 Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato
Contatti a BASSO RISCHIO * qualora i soggetti abbiano sempre indossato le mascherine chirurgiche o FFP2	NO	Soggetti con esposizioni specificate nella nota *	---	Art. 3 DL n. 299/2021; Circ. Min. Salute n. DGPRES-60136 del 30 dic 2021 Devono essere mantenute le comuni precauzioni igienico sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva

* **Contatto a basso rischio** (indicazioni ECDC)

si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.